



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA

Politica di regolamentazione
Notifica delle regolamentazioni tecniche

ARES(2010)559852

Bruxelles, 02 SEP. 2010
BH/cdw - entr.c.3(2010)594732

Sig. Vittorio Cogliati Dezza
Legambiente Onlus
Via Salaria 403
I - 00199 Roma
presidente@legambiente.it

Oggetto: Sua lettera del 23 aprile 2010 riguardo all'assenza di notifica a norma della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 (modificato dal decreto ministeriale del 15 febbraio 2010) relativo all'istituzione del sistema italiano SISTRI - CHAP(2010)01643

Egregio Signor Cogliati Dezza,

Abbiamo ricevuto la Sua lettera di reclamo del 23 aprile 2010 relativo alla mancata notifica a norma della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 (modificato dal decreto ministeriale del 15 febbraio 2010) che istituisce il sistema italiano SISTRI, che è oggetto della mia attenzione.

Il sistema SISTRI ha lo scopo di garantire che le imprese che raccolgono o trasportano i rifiuti a titolo professionale siano registrate in Italia mediante un sistema elettronico di dati. Anche i commercianti, gli intermediari e altri che intervengono nel ciclo dei rifiuti dalla produzione all'eliminazione finale o al recupero devono essere registrati in Italia nello stesso sistema di dati elettronici.

A tale proposito vorrei attirare la Sua attenzione sul fatto che il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 (modificato dal decreto ministeriale del 15 febbraio 2010) che istituisce il sistema SISTRI attua le disposizioni dell'articolo 26 della direttiva quadro UE sui rifiuti (2008/98/CE). Tale articolo prevede che gli Stati membri garantiscano che sia tenuto un registro degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale nonché dei commercianti o degli intermediari ecc. Anche se la direttiva quadro dell'Unione europea sui rifiuti non cita esplicitamente l'utilizzo di un sistema elettronico, si tratta di una possibilità di cui gli Stati membri dispongono che non è considerata "norma più severa". Al contrario, grazie all'utilizzo di un sistema di scambio di informazioni e di registrazione, il sistema SISTRI potrebbe ridurre il carico amministrativo e i costi sia per le autorità che per gli operatori economici (si vedano le raccomandazioni del gruppo Stoiber, <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens/high->

[level-group/index_en.htm](#)). Tuttavia uno degli obiettivi principali su cui si basa la normativa dell'Unione europea sui rifiuti, ovvero assicurare la tracciabilità dei rifiuti e il controllo efficace di tutto il ciclo dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale, potrebbe essere raggiunto dal sistema SISTRI. In base a quanto sopra il sistema SISTRI può essere considerato come attuazione dell'articolo 26 della direttiva quadro sui rifiuti.

Per quanto riguarda la mancanza di una procedura di informazione desidero fare riferimento all'articolo 10 della direttiva 98/34/CE che introduce talune eccezioni all'obbligo di comunicare il progetto nazionale e di rispettare il periodo di status quo di cui all'articolo 9. In base a tale disposizione gli Stati membri non hanno l'obbligo di comunicare i testi mediante i quali si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di norme sui servizi della società dell'informazione. Infatti lo scopo della procedura di informazione è di eliminare barriere ingiustificate al commercio di prodotti o di taluni servizi. Quando gli Stati membri adottano le stesse norme richieste da un atto comunitario gli ostacoli agli scambi e le differenze tra le norme nazionali sono eliminate contemporaneamente e la procedura di informazione non è più necessaria. Di conseguenza non c'è motivo di sottoporre le misure di recepimento delle direttive alla procedura di informazione.

Alla luce di quanto sopra, il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 che istituisce il sistema SISTRI non era, a nostro parere, sottoposto allo stadio di progetto all'obbligo della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE in quanto costituisce il semplice recepimento dell'obbligo comunitario di cui all'articolo 26 della direttiva quadro dell'Unione europea sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE).

Inoltre non risulta che il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 (modificato dal decreto ministeriale del 15 febbraio 2010) contenga norme sui servizi della società dell'informazione che rientrano nell'ambito della direttiva 98/34/CE.

L'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE (modificata dalla direttiva 98/48/CE) stabilisce che *“Ai sensi della presente direttiva si intende per: ... 2. "servizio": qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: - "a distanza": un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; - "per via elettronica": un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; - "a richiesta individuale di un destinatario di servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale”*.

Manca l'elemento essenziale di "retribuzione" per quanto riguarda il funzionamento del sistema SISTRI. Infatti, la sua natura ("attività dello Stato") e l'importo della tariffa per utilizzare il sistema sembra coprire i costi del servizio senza produrre alcun profitto per lo Stato.

Mi auguro che le suddette spiegazioni forniscano i chiarimenti necessari riguardo alle Sue preoccupazioni. Il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 che istituisce il sistema italiano SISTRI in base alla suddetta analisi non era soggetto allo stadio di progetto all'obbligo di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE.

Di conseguenza abbiamo intenzione di chiudere il caso. Nell'eventualità in cui Lei disponga di nuove informazioni riguardanti un'infrazione della normativa dell'Unione europea Le saremo grati di farcela pervenire al più presto e comunque entro un mese dal ricevimento della presente lettera.

Cordiali saluti,



Christos Kyriatzis
Capo Unità ff